

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > [Assunzione Delle Prove](#) > [Belgium](#)

Assunzione delle prove

Belgio



Belgio

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1^o luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del regolamento è il Servizio pubblico federale Giustizia.

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

1000 Bruxelles

Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: eu1206ue@just.fgov.be

Conoscenze linguistiche: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Il formulario della domanda (formulario tipo), e i documenti allegati a sostegno della stessa, sono redatti o tradotti nella lingua del distretto giudiziario del tribunale di primo grado a cui la domanda è rivolta.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Mezzi tecnici accettati dal Belgio per la trasmissione degli atti :

-posta

-fax

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: eu1206ue@just.fgov.be

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:

- Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;
- Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;
- Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
- Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero;
- Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della repubblica federale tedesca, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;
- Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e l'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile.

■ Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.